



Tassa rifiuti: cartella di pagamento senza accertamento

Autore : Redazione

Data: 15/02/2018

Al mancato versamento della Tari consegue la cartella di pagamento per inadempimento del contribuente. La sanzione del 30%, invece, è applicabile alla Tari.



Se hai ricevuto una **cartella di pagamento per la tassa rifiuti** non pagata qualche anno fa senza che fosse preceduta da un avviso di accertamento ti starai certamente chiedendo se la procedura è legittima o se, invece, avevi diritto a essere prima diffidato con una lettera, un sollecito o qualsiasi altra comunicazione preventiva del Comune. Hai infatti letto che la cartella esattoriale non è che l'ultimo atto, prima del pignoramento, recapitato al contribuente dopo un procedimento amministrativo più complesso: procedimento che inizia con l'accertamento dell'evasione, la comunicazione all'interessato per dargli la possibilità di "ravvedersi" e, in ultimo, culmina con «l'iscrizione a ruolo» dell'imposta non pagata; in pratica, l'ente titolare del credito prova sempre a recuperare autonomamente le somme, anche per non gravare il cittadino di spese ulteriori come aggi e sanzioni. Solo quando quest'ultimo tentativo dovesse risultare infruttuoso l'amministrazione delega l'Agente della Riscossione. Insomma, perché mai si è arrivati alla **riscossione della tassa rifiuti**, ossia alla **cartella di pagamento senza l'accertamento** preventivo? Hai quindi intenzione di impugnare la cartella di pagamento perché nulla, ossia emessa in assenza di notifica del precedente atto "presupposto".

La possibilità di **notificare direttamente una cartella di pagamento per la Tari non versata** è stata esaminata dalla Cassazione qualche giorno fa **[1]**. L'ordinanza era assai attesa perché molti Comuni operano con riscossione diretta, senza prima la notifica di un avviso di pagamento.

Secondo la Suprema Corte, quando il Comune chiede il **pagamento della tassa rifiuti** basandosi sulla **autoliquidazione** fatta dal contribuente - ossia la dichiarazione relativa all'unità immobiliare e al numero di persone che la abitano - può riscuotere l'imposta senza prima un accertamento, ossia delegando direttamente l'Agente della Riscossione (e, quindi, con la notifica della cartella) oppure a mezzo di ingiunzione fiscale (che è l'atto, corrispondente alla cartella, emesso però in autonomia dal Comune). Detto in altri termini, il Comune non è tenuto a svolgere un previo accertamento in caso di omesso pagamento. Ma nello stesso tempo non può neanche applicare la sanzione del 30%.

Abbiamo appena detto - tra le righe - che la **riscossione della tassa rifiuti senza accertamento** è possibile solo quando l'importo viene determinato sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente. Diverso è invece il caso in cui il Comune intende contestare i dati forniti dal proprietario dell'immobile: quando infatti si è in presenza di una **dichiarazione omessa o infedele**, il recupero dell'imposta sui rifiuti può avvenire solo previo accertamento, al fine di dare al contribuente la possibilità di difendersi e contestare la rideterminazione dell'immobile fatta dall'amministrazione. L'incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione da parte dell'interessato,



comporta la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, in quanto l'amministrazione è tenuta a specificare «le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione».

Non si tratta di una interpretazione: è la stessa legge - sostiene la Cassazione - a prevedere la possibilità per i Comuni di procedere alla **riscossione diretta dell'imposta sui rifiuti** tramite liquidazione e iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare o notificare un avviso di accertamento **[2]**. Solo però «nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Se quindi l'amministrazione comunale ha richiesto la tassa determinandola sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno rimosse direttamente a mezzo ruolo o giunzione.

Si ricorre invece all'attività di accertamento quando il contribuente ha ommesso di presentare la dichiarazione oppure questa contenga dati non corretti.

Secondo la Cassazione, i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile».

In sintesi, se il Comune aderisce ai dati che hai fornito tu stesso sull'immobile con la dichiarazione e accerta il semplice mancato pagamento dell'imposta Tari, è possibile la notifica immediata della cartella di pagamento. Nello stesso tempo però non si può procedere all'irrogazione della **sanzione del 30%** che sarebbe altrimenti in contrasto con la legge applicabile alle violazioni dei tributi locali: dalla legge **[3]**, applicabile anche ai tributi locali, si desume infatti che la sanzione per ommesso o ritardato pagamento non è applicabile all'imposta sui rifiuti.

Ricordiamo in ogni caso che il Comune **può chiedere solo gli arretrati degli ultimi cinque anni** poiché la prescrizione dell'imposta sulla spazzatura è quinquennale.

Note:

[1] Cass. ord. n. 3184/18 del 9.02.2018.

[2] Art. 72 d.lgs. n. 507/1993.

[3] Art. 13 dl.lgs. n. 471/1997.